

Prot. 2016/178

**Position Paper Assilea di risposta documento di consultazione Banca d'Italia sulle
"Modifiche alle disposizioni di vigilanza per le banche e alle disposizioni di vigilanza per
le SIM sulla disciplina della riserva di conservazione del capitale" di luglio 2016**

Dalla lettura del documento in oggetto abbiamo appreso quanto segue. La disciplina transitoria della riserva di conservazione del capitale (cd. CCB) verrà ricondotta a quanto previsto, in via ordinaria, dalla direttiva 2013/36/UE, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. CRD IV). In particolare, verrebbe eliminata la differenza in termini di requisiti patrimoniali di CCB attualmente esistente tra quanto richiesto a livello individuale a banche appartenenti a gruppi bancari e quanto richiesto a livello di gruppi bancari consolidati o banche non appartenenti a gruppi.

Anche a livello di gruppi bancari consolidati e banche non appartenenti a gruppi, infatti, per i quali la Banca d'Italia aveva optato per un regime più prudenziale di CCB, il coefficiente sarà riportato - a partire dal 2017 - ai livelli previsti in via ordinaria dalla normativa europea, secondo lo schema seguente:

Schema Phase-in termini di coefficienti di CCB			2014	2015	2016	2017	2018	2019
Banca d'Italia	Banche appartenenti a gruppi bancari (a livello individuale)	Discrezionalità nazionale esercitata nel 2013	0,625%	0,625%	0,625%	1,25%	1,875%	2,50%
		Nuova proposta	0,625%	0,625%	0,625%	1,25%	1,875%	2,50%
	Gruppi bancari a livello consolidato e a livello individuale per banche non appartenenti a gruppi	Discrezionalità nazionale esercitata nel 2013	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
		Nuova proposta	2,50%	2,50%	2,50%	1,25%	1,875%	2,50%
CRD IV			-	-	0,625%	1,25%	1,875%	2,50%

Gli intermediari finanziari, ai sensi della Circ.288/2015, sono al momento esonerati dall'applicazione del CCB.

Con riferimento alla consultazione in oggetto, vogliamo porre alla Vostra attenzione un'osservazione relativa all'entrata in vigore del riallineamento del coefficiente CCB al livello transitorio ordinario stabilito dalla CRD IV. **In particolare suggeriamo di concedere la possibilità di applicare tale disposizione già a partire dalla segnalazione relativa al 31.12.2016.** Questo al fine di consentire maggiore coerenza e confrontabilità delle elaborazioni ICAAP al 31.12.2016 che, altrimenti, presenterebbero i dati consuntivi (anche in condizioni di stress) inquinati da un coefficiente sensibilmente più alto rispetto a quelli previsionali al 31.12.2017. Tale opzione eviterebbe, inoltre, il protrarsi del disallineamento competitivo rispetto ad altre banche europee per un ulteriore esercizio.